



fondo
sociale europeo

Allegato 2

APPRENDISTATO

1. Aspetti contrattuali

Il D.Lgs. n. 81/2015, all'art 42, co. 5, lett. g), prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o **altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.**

Laddove il periodo di sospensione autoritativa della didattica dovuta all'emergenza sanitaria provochi una sospensione del contratto di lavoro che superi i 30 giorni, il termine del contratto di apprendistato può, quindi, **essere prorogato** per la durata del periodo di sospensione stesso.

Il D.Lgs. n. 81/2015, art. 43 co. 4, e il D.M. 12/10/2015, art. 4 co. 2, prevedono, inoltre, che la durata del contratto di apprendistato di "I livello" possa essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nel caso in cui al termine dei percorsi l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma o il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si precisa, inoltre, che gli apprendisti, sia di tipo "professionalizzante", sia del sistema c.d. "duale" (per la qualifica/diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, l'IFTS, l'ITS o un titolo universitario o di alta formazione e ricerca), sono a tutti gli effetti dei dipendenti a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato e che il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. r), stabilisce la possibilità di ricorrere, per ogni rapporto di lavoro subordinato, al **lavoro agile** disciplinato dagli articoli 18-23 della Legge n. 81/2017, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, con possibilità di assolvere agli obblighi di informativa di cui all'art. 22 per via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito internet dell'INAIL.

Il DPCM 8 marzo 2020, all'art. 2, co. 1, lett. s) raccomanda inoltre ai datori di lavoro, laddove sia possibile, di favorire la fruizione di periodi di **congedo ordinario o di ferie**, possibilità da prendere in considerazione, come *extrema ratio*, dai datori di lavoro che siano obbligati a sospendere temporaneamente le attività per le misure sopracitate.

Si segnala che gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015) possono usufruire, altresì, dei trattamenti di integrazione salariale (**cassa integrazione**) previsti per i lavoratori subordinati ed estesi, dal D.L. n. 18 del 17/03/2020

(c.d. “Cura Italia”), anche alle imprese con un solo dipendente e per un massimo di 9 settimane. In tali casi, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruita. Il recente Accordo quadro fra la Regione Piemonte e le parti sociali piemontesi del 26/03/2020 “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Cassa integrazione in deroga” ha esteso la copertura anche agli **apprendistati “duali”** prevedendo che, nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copra tutte e tre le tipologie previste dalla normativa.

2. Aspetti formativi Apprendistato Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n. 81/2015)

Le attività formative di base e trasversali relative alle CDE (Comunicazione di Disponibilità all’Erogazione), autorizzate dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino in corso di svolgimento, potranno essere ricalendarizzate al termine dell’emergenza sanitaria e **potranno essere concluse entro e non oltre 10 mesi** dalla data indicata nella comunicazione di finanziamento, in deroga a quanto previsto (7 mesi) al cap. 8 dell’Avviso pubblico di Regione Piemonte, di cui alla D.D. n. 806 del 15/11/2016 s.m.i., e al cap. 8 dell’Avviso pubblico della Città metropolitana di Torino, di cui al Decreto della Sindaca n. 446-31259 del 16/11/2016 s.m.i..

2.1 Formazione a distanza nell’Apprendistato Professionalizzante

In alternativa alla ricalendarizzazione, nelle attività formative relative alla formazione di base e trasversale si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici, con le stesse **modalità previste dall’allegato 1** del presente atto.

Per poter fruire dell’attività formativa a distanza l’apprendista deve essere in costanza di rapporto di lavoro (ad es. quindi non in ferie, congedo o cassa integrazione).

Le attività del coordinatore formativo possono essere erogate, oltre che in back-office, altresì a distanza con modalità tracciabili, anche ai fini del riconoscimento del valore economico previsto all’allegato 1.

Tali attività possono essere riportate nei rispettivi registri cartacei laddove gli stessi siano nella disponibilità del coordinatore formativo (registro delle attività svolte dal coordinatore formativo) e dell’apprendista (scheda di rilevazione delle attività dell’apprendista).

In caso contrario possono essere utilizzati gli appositi registri in formato pdf compilabile, reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>

Per l’attivazione della formazione a distanza, il modulo di cui all’**allegato 3** va inviato, di norma entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall’attivazione della formazione a distanza se successiva, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- per i corsi autorizzati dalla Regione Piemonte:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

(indicare nell’oggetto la direttiva e l’avviso di riferimento)

- per i corsi autorizzati dalla Città metropolitana di Torino:

apprendistato@cittametropolitana.torino.it

3. Aspetti formativi Apprendistato c.d. “Duale” (artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015)

In conformità all’art. 5 co. 4 del D.M. 12/10/2015, è data la possibilità di **rimodulare i piani formativi individuali** degli apprendisti, ferma restando la qualificazione da conseguire, assicurando il monte-ore del percorso ordinamentale di riferimento e nel rispetto della ripartizione della formazione esterna e interna, definita dalla normativa regionale in materia (D.G.R. n. 26-2946 del 22/02/2016), anche **prorogando il termine** inizialmente previsto, allo scopo di assicurare all’allievo le tempistiche sufficienti a conseguire gli obiettivi di apprendimento del percorso formativo.

L’apprendista, in virtù del **doppio “status” di studente e lavoratore** previsto dal Decreto Interministeriale 12/10/2015, può fruire dell’attività formativa a distanza, anche se momentaneamente non si trova in costanza del rapporto di lavoro (ad es. se in cassa integrazione).

Al fine di non limitare occasioni di impiego per i giovani, sono autorizzabili e avviabili nuove attività relative all’apprendistato “duale” (artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015) che dovessero essere richieste nel periodo dell’emergenza sanitaria in corso.

3.1 Formazione a distanza nell’Apprendistato “Duale”

Nelle attività formative di tutte le diverse tipologie di apprendistato “duale” si autorizza il ricorso alla modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dai relativi avvisi pubblici. Relativamente alla **formazione d’aula**, la formazione a distanza potrà essere erogata:

- a) per l’apprendistato per la Qualifica e Diploma professionale (IeFP), l’IFTTS e l’ITS: con le stesse **modalità previste per le rispettive direttive dall’allegato 1**;
- b) per l’apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore: con le modalità previste dall’**ordinamento scolastico**;
- c) per l’apprendistato per il Master Universitario: con le modalità previste dall’**ordinamento universitario**;
- d) per l’apprendistato per la Laurea e il Dottorato di ricerca: con le modalità previste dall’**ordinamento universitario**.

Nei casi previsti al punto a) e al punto c) dovranno essere utilizzati i registri in formato pdf compilabile, reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/registri-emergenza-coronavirus>

Anche i servizi di tutoraggio/coordinamento scientifico, laddove previsti, possono essere erogati a distanza con modalità tracciabili, anche ai fini del riconoscimento del valore economico previsto all’allegato 1.

Tali attività possono essere riportate nei rispettivi registri cartacei laddove gli stessi siano nella disponibilità del tutor/coordinatore scientifico (registro delle attività di tutoraggio/registro del coordinatore scientifico). In caso contrario, possono essere utilizzati gli appositi registri pdf compilabili reperibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo internet sopra indicato.

Per l'attivazione della formazione a distanza di cui al punto **c)**, il documento descrittivo di cui all'**allegato 3** va inviato, di norma entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle presenti disposizioni o dall'attivazione della formazione a distanza se successiva, al seguente indirizzo di posta elettronica:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it
(indicare nell'oggetto la direttiva e l'avviso di riferimento)